Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 **Roma - Giovedì 29 dicembre** **Numero 305**

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio dereto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, *contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Su proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con i ministri della giustizia e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Limitatamente alle società cooperative esercenti il credito e alle società anonime o in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni, e in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti è conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti, o altrimenti scusabili, oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della massa creditoria, è richiamato in vigore l'articolo 827 già abrogato del Codice di commercio, insieme con tutte le disposizioni a cui quell'articolo fa richiamo, del capo II, titolo VI, libro III del Codice di commercio, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'applicazione dell'articolo precedente può essere chiesta così dalle società ivi indicate per mezzo delle persone che hanno la firma sociale, quanto dai creditori interessati, o, quando si tratta di istituti che ricevono depositi, anche dal Pubblico Ministero.

Art. 3.

Oltre la Commissione dei creditori di cui nell'articolo 822, n. 4, del Codice di commercio, il tribunale nomina uno o tre commissari giudiziali, con l'incarico di vigilare e controllare la gestione dell'azienda, di accertare le attività e le passività, di verificarne gli incassi e i pagamenti, sotto la direzione del giudice all'uopo delegato.

Art. 4.

Ove concorrano gravi motivi, il tribunale, sia su

istanza degli interessati, che d'ufficio, e sentita in ogni caso la Commissione dei creditori, potrà sostituire agli amministratori della Società di cui all'art. 1, nell'ordinaria amministrazione della Società stessa, il commissario o i tre commissari di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

A maggior garanzia dei creditori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge e ove concorrano gravi ragioni, il tribunale può ordinare in qualunque momento, sia sopra istanza degli interessati, che d'ufficio, il sequestro dei patrimoni privati degli amministratori, dei quali si possa fondatamente presumere la responsabilità.

Art. 6.

In caso di constatata impossibilità di convocare prontamente i creditori e qualora contemporaneamente concorrano ragioni imprescindibili di interesse pubblico e generale, il tribunale potrà provvedere a sensi dell'art. 822 del Codice di commercio, senza la previa convocazione dei creditori e senza le altre formalità preliminari, di cui agli articoli 820 e 827 dello stesso Codice.

Art. 7.

Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatti in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'art. 1235 del Codice civile.

Art. 8.

I termini previsti negli articoli 822 e 828 del Codice di commercio, sono portati rispettivamente ad un anno.

Art. 9.

Nel caso di accordo amichevole coi creditori, si applicheranno le norme stabilite dalla legge 24 maggio 1903, n. 197, per la procedura e per la votazione del concordato preventivo.

Art. 10.

Gli amministratori ed i direttori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, sono soggetti alle penalità disposte dall'art. 863 del Codice di commercio, e precisamente a quelle della prima parte dell'art. 861 dello stesso Codice se il procedimento di cui nel presente decreto-legge è stato determinato da loro colpa o se essi furono inadempienti agli obblighi imposti loro nel titolo IX del libro 1° Codice di commercio, ed a quelle del secondo capoverso dello stesso art. 861 se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati i libri, o altrimenti abbiano operato con dolo.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare apposito regolamento per coordinare le disposizioni del presente decreto-legge con quelle del Codice di commercio da esso richiamate in vigore, e con quelle della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo, completandole ove occorra.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.